

Autentica di firma

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione che la firma è stata apposta dall'interessato, previa sua identificazione.

L'attestazione di autenticità può essere effettuata da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione firmata oppure da: notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco.

Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a:

- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge anche a giudici di pace, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Assessori comunali e provinciali.

Per i Consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia, la possibilità di autenticare la firma è limitata solo alla materia elettorale.

Requisiti

- essere maggiorenni;
- per i minorenni, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore;
- per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore;
- per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Iter Procedurale

La firma deve essere apposta in presenza della persona addetta all'autenticazione

Altre Informazioni Utili

Normativa di riferimento:

D.P.R. 28.12.2000, n.445

Costo:

Se rilasciata in bollo (Euro 14,62), il costo è di Euro 0,52 per diritti di segreteria

Il rilascio in carta libera è possibile solo per i casi specificati nella tabella all. B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (esempi: uso successione – uso fiscale – uso elettorale – uso separazione – uso divorzio – uso espatrio, ecc.) con la sola applicazione dei diritti di segreteria: euro 0,26.